

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ARTICOLO 10 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie sui cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: TIPOGRAFIE 40%; FALEGNAMERIE 50%; AUTOCARROZZERIE 60%; AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%; GOMMISTI 50% ; AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%; PASTICCERIE 30%; LAVANDERIE TINTORIE e PARRUCHIERIE 40%; VERNICIATURA-GALVANOTECNICA 50%; OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%; AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20%. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ARTICOLO 21 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): la tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

RIDUZIONE PER COMPOSTER 10% (ARTICOLO 20 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa TARI, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Si considerano valide le istanze già presentate. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

RIDUZIONE PER ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE 50% (ARTICOLO 22 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per le utenze domestiche dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è ridotto del 50% in riferimento alla tariffa per utenze domestiche con n° 3 unità.